

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

**FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA FERROVIARIA
INTERA LINEA DA CATANIA A RIPOSTO.**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Indice

- Art. 1 – Oggetto dell'appalto
- Art. 2 – Ammontare dell'appalto
- Art. 3 – Forma e modo dell'appalto
- Art. 4 - Descrizione delle opere di appalto
- Art. 5 – Caratteristiche costruttive forme e principali dimensioni delle opere
- Art. 6 – Categoria prevalente, categoria scorporabile e sub appaltabile, capacità tecnica ed economica degli operatori.
- Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto.
- Art. 8 – Interpretazioni.
- Art. 9 – Priorità dei documenti contrattuali.
- Art. 10 – Prezzi e avvertenze.
- Art. 11 – Invariabilità dei prezzi - Revisione prezzi.
- Art. 12 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.
- Art. 13 – Fallimento dell'appaltatore.
- Art. 14 – Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere
- Art. 15 – Esecuzione dei lavori con documenti di gestione qualità e di gestione ambientale.
- Art. 16 – Tempo utile, consegna ed ultimazione dei lavori.
- Art. 17 – Sospensione dei lavori.
- Art. 18 – Conto finale.
- Art. 19 – Penali per ritardi.
- Art. 20 – Manutenzione delle opere fino alla verifica della regolare esecuzione.
- Art. 21 – Verifica della regolare esecuzione.
- Art. 22 – Documentazione da fornire da parte dell'appaltatore.
- Art. 23 – Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore. Responsabilità dell'appaltatore.
- Art. 24 – Responsabilità ed altri adempimenti dell'appaltatore.
- Art. 25 – Interferenza nei lavori.
- Art. 26 – Cauzione provvisoria e definitiva. Garanzie ed assicurazioni.
- Art. 27 – Anticipazioni dell'appaltatore.
- Art. 28 – Pagamento in acconto.
- Art. 29 – Modalità di contabilizzazione del prezzo.
- Art. 30 – Subappalto.
- Art. 31 – Norme in materia di sicurezza.
- Art. 32 – Adempimenti dell'appaltatore in materia di mano d'opera e di antinfortunistica.
- Art. 33 – Controversie.
- Art. 34 – Revoca e recesso del contratto.
- Art. 35 – Tracciabilità dei flussi finanziari.
- Art. 36 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.
- Art. 37 – Presa in consegna dei lavori ultimati.
- Art. 38 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione.
- Art. 39 – Custodia del cantiere.
- Art. 40 – Spese contrattuali, imposte e tasse.

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto consiste nella fornitura e posa in opera della segnaletica ferroviaria indicata nell'allegato "A" sull'intera linea compresa tra le Stazioni di Catania e Riposto. C.I.G. 9576960567

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare la fornitura e posa in opera completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale di Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai relativi allegati. **Sono altresì a carico dell'appaltatore, che ne ha ampiamente tenuto conto nella formulazione dell'offerta economica, tutti gli oneri e magisteri necessari per dare l'opera completa, funzionale a perfetta regola d'arte.**

Art. 2

AMMONTARE DELL' APPALTO

Il corrispettivo complessivo della fornitura e posa "a misura" compresi nell'appalto e posto a base di gara ammonta ad **€ 610.067,00** (euro seicentodiecimilaseicentasette/00), come dal seguente prospetto:

Fornitura	€	431.880,00
Lavori di posa in opera segnali ferroviari	€	165.125,00
Sommano		597.005,00
Importo a base di appalto per fornitura e posa (soggetto a ribasso)	€	597.005,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	13.062,00
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'APPALTO	€	610.067,00

L'importo dei costi della manodopera compresi nell'appalto è pari a **€ 31.458,77 (trentunmilaquattrocentocinquantotto/77)**

Il contratto, a termine dell'art. 3 c.1 lett. eeeee) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sarà stipulato "a misura".

Art. 3

FORMA E MODO DI APPALTO

L'appalto di cui al presente Capitolato verrà affidato con le modalità previste dall'art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (procedura aperta).

La fornitura e posa sarà compensata "a misura", ai sensi dell'articolo art. 3 c.1 lett. eeeee) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo.

Art. 4

DESCRIZIONE DELLE OPERE IN APPALTO

Fornitura e posa in opera della segnaletica ferroviaria sull'intera linea compresa tra le Stazioni di Catania e Riposto, consistenti nella collocazione in linea dei segnali fissi ai margini della sede ferroviaria, sotto le direttive impartite dal Personale F.C.E., che prevedono la realizzazione in opera del basamento e successiva collocazione del palo recante il cartello ferroviario di che trattasi.

Ai sensi dell'art. 43, comma 6, del Regolamento (D.P.R. 207/2010), le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso:

N. Categoria Lavoro	Importo	%
Fornitura segnali	€ 431.880,00	72%
Lavori di realizzazione plinto e collocazione palo + segnale	€ 165.125,00	28%
Sommano	€ 597.005,00	100%

Sono inoltre comprese nell'appalto tutte le opere ed i lavori necessari al raggiungimento della sicurezza nel cantiere, nel rispetto delle vigenti normative e del piano della sicurezza e coordinamento.

Art. 5

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE FORME E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Le forme, le dimensioni, le caratteristiche strutturali e di finitura, i materiali e quant'altro necessario per la fornitura e posa dei segnali da eseguirsi, descritte nel precedente articolo 4, sono riportate negli elaborati allegati al presente capitolato; le modalità esecutive sono quelle risultanti dagli elaborati medesimi oltre che dai capitolati, tariffe prezzi, norme e leggi allegati, richiamati e vigenti.

Art. 6

CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIA SCORPORABILE ESUBAPPALTABILE CAPACITA' TECNICA ED ECONOMICA DEGLI OPERATORI

I lavori di cui si compone l'intervento appartengono alle seguenti categorie generali e specializzate di lavori, con i seguenti importi:

- Opere generali – Categoria OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari” - €. 165.125,00 (100%) classe I.

Art. 7

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e contestuale del contratto:

- 1) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- 2) il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n.145 per quanto non in contrasto con il presente Capitolato e con le Norme tecniche di cui al precedente punto 2);
- 3) gli allegati al presente capitolato;
- 4) le seguenti tariffe dei prezzi edite 2022 (agg. 27/05/2022) dall'RFI (Rete Ferroviaria Italiana), complete di tutte le avvertenze e prescrizioni tecniche esecutive, nonché delle relative successive appendici:
 - **BA** Tariffa dei prezzi base delle voci di uso più generalizzato
 - **OM** Tariffa per la manutenzione ordinaria delle opere civili
 - **OS** Tariffa per le opere e dispositivi di sicurezza
- 5) i restanti prezzi unitari determinati a mezzo di nuove analisi giustificative riportati nell'allegato B al presente Capitolato.

Fanno, inoltre, parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati, tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Art. 8

INTERPRETAZIONI

A tutti gli effetti, ogni qualvolta nei documenti elencati al precedente articolo 7 si fa menzione ai Funzionari dello Stato ed a quelli delle Ferrovie dello Stato, essa deve intendersi riferita ai Funzionari del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ed ai tecnici designati dalla Ferrovia Circumetnea, così come gli Organi deliberanti e consultivi dello Stato debbono intendersi gli Organi della stessa FCE e/o quelli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 9

PRIORITA' DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

Ferma restando la priorità delle pattuizioni definite con il contratto di appalto, rimane, altresì, stabilito che

quanto indicato nei Capitolati di Appalto Generale, Speciale, Norme e Disposizioni Tecniche, descrizioni delle opere citate precedentemente o richiamate dagli stessi, in caso di difformità riferita ad uno stesso oggetto, il contenuto di ciascun documento ha valore prevalente su quello successivo, secondo l'ordine nel quale i documenti stessi sono qui di seguito elencati, fatto salvo il caso in cui nel documento seguente si dispone, in maniera esplicita che non abbia valore quanto detto in quello precedente.

- 1) Norme e disposizioni di legge vigenti;
- 2) Capitolato Speciale d'Appalto;
- 3) Disposizioni tecniche presenti nelle tariffe RFI richiamate e non allegate;
- 4) Norme tecniche relative alle varie categorie di lavori;
- 5) Allegato A al capitolato;
- 6) Capitolato Generale di appalto;
- 7) Elenco dei prezzi allegato B.

Per quanto, invece, riguarda eventuali prezzi della stessa lavorazione, riportati su due o più tariffe allegate e/o richiamate, si stabilisce:

- a) che le tariffe richiamate hanno la preminenza sulle tariffe non richiamate.
- b) che l'ordine di priorità tra le tariffe richiamate, è stabilito da quello con il quale le stesse sono elencate nel precedente articolo 7.

Art. 10 PREZZI ED AVVERTENZE

Prezzi a misura

Tutti i lavori e le prestazioni oggetto del presente appalto, sono compensati a misura come da tabella allegato A al presente capitolato.

Tutti i prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore, ad eccezione dei costi che l'Appaltatore dovrà sostenere per assicurare durante tutto il periodo dei lavori la sicurezza del Cantiere.




















Tipo di segnale	Riferimento al Reg. Segnali FCE	Grafica	Descrizione	Quantità	Modalità di posa in opera	Fornitura SEGNALE + SUPPORTO (costo UNITARIO) [euro]	Fornitura SEGNALE + SUPPORTO (costo complessivo PER TIPOLOGIA) [euro]	Lavori di posa (costo UNITARIO) [euro]	Lavori di posa (costo complessivo PER TIPOLOGIA) [euro]	% Manodopera
SEGNALE DI AVVISO RALLENTAMENTO	Art. 20		Vela per segnale di avviso rallentamento per linea	20	Plinto 50 x 50 x 50 per n. 15 segnali in posa fissa	€ 1.490,00	€ 29.800,00	€ 100,00	€ 2.000,00	4%
SEGNALE DI INIZIO RALLENTAMENTO	Art. 22		Vela per segnale di inizio rallentamento per linea	20	Plinto 50 x 50 x 50 per n. 15 segnali in posa fissa	€ 1.430,00	€ 28.600,00	€ 100,00	€ 2.000,00	4%
SEGNALE DI FINE RALLENTAMENTO	Art. 22		Vela per segnale di fine rallentamento per linea	20	Plinto 50 x 50 x 50 per n. 15 segnali in posa fissa	€ 1.335,00	€ 26.700,00	€ 100,00	€ 2.000,00	4%
SEGNALE PL SPROVVISTO DI PROTEZIONE	Art. 40		Vela per segnale in corrispondenza del PL con battuta di arresto	25	Plinto 50 x 50 x 50 per n. 20 segnali in posa fissa	€ 650,00	€ 16.250,00	€ 100,00	€ 2.500,00	8%
SEGNALE DI ATTENZIONE PL	Art. 40			25	Plinto 50 x 50 x 50 per n. 20 segnali in posa fissa	€ 102,00	€ 2.550,00	€ 100,00	€ 2.500,00	33%
TAVOLA DI ORIENTAMENTO	Art. 49		Tavola di orientamento prima del segnale di avviso	120	Plinto 100 x 60 x 60 per n. 30 segnali in posa fissa	€ 177,00	€ 21.240,00	€ 150,00	€ 18.000,00	28%
TAVOLA DI ORIENTAMENTO	Art. 49		Tavola di orientamento prima del segnale di protezione	120	Plinto 100 x 60 x 60 per n. 30 segnali in posa fissa	€ 327,00	€ 39.240,00	€ 150,00	€ 18.000,00	28%

TAVOLA DI ORIENTAMENTO	Art. 49		Tavola di orientamento prima segn. Attenz. PL art. 39	40	Plinto 100 x 60 x 60 per n.30 segnali in posa fissa	€ 170,00	€ 6.800,00	€ 150,00	€ 6.000,00		29%
TAVOLA DI ORIENTAMENTO	Art. 49		Tavola di orientamento prima di Avviso art.20	200	Plinto 100 x 60 x 60 per n.30 segnali in posa fissa	€ 150,00	€ 30.000,00	€ 150,00	€ 30.000,00		31%
TAVOLA DI ORIENTAMENTO	Art. 50		Tavola di orientamento indicazione fine marciapiede	50	Plinto 50 x 50 x 50 per n.40 segnali in posa fissa	€ 520,00	€ 26.000,00	€ 100,00	€ 5.000,00	TUTTI I CARTELLI + SUPPORT I	10%
TAVOLA DI ORIENTAMENTO	Art. 50		Tavola di orientamento indicazione fine marciapiede	50	Plinto 50 x 50 x 50 per n.40 segnali in posa fissa	€ 520,00	€ 26.000,00	€ 100,00	€ 5.000,00	TUTTI I CARTELLI + SUPPORT I	10%
PICCHETTO LIMITE	Art. 51			50	Scavo e collocazione del picchetto	€ 500,00	€ 25.000,00	€ 150,00	€ 7.500,00		14%
PICCHETTO LIMITE			Picchetto indicatore della posizione dei pedali di comando dei PL automatici	170	Scavo e collocazione del picchetto	€ 500,00	€ 85.000,00	€ 25,00	€ 4.250,00		4%
PICCHETTO LIMITE			Picchetto indicatore della posizione dei pedali del blocco elettrico conta-assi	15	Scavo e collocazione del picchetto	€ 500,00	€ 7.500,00	€ 25,00	€ 375,00		4%
TABELLA LOCALIZZAZIONE PL			Tabella per l'individuazione dei PL sulla linea	220	Plinto 50 x 50 x 50 per n.200 segnali in posa fissa	€ 102,00	€ 22.440,00	€ 100,00	€ 22.000,00		31%
TABELLA LOCALIZZAZIONE CASELLI			Tabella per l'individuazione dei Caselli sulla linea	140	Plinto 50 x 50 x 50 per n.200 segnali in posa fissa	€ 102,00	€ 14.280,00	€ 100,00	€ 14.000,00		31%
TABELLA LOCALIZZAZIONE GALLERIE			Tabella per l'individuazione delle Gallerie sulla linea	60	Plinto 50 x 50 x 50 per n.200 segnali in posa fissa	€ 102,00	€ 6.120,00	€ 100,00	€ 6.000,00		31%
TABELLA LOCALIZZAZIONE PONTI			Tabella per l'individuazione dei Ponti sulla linea	120	Plinto 50 x 50 x 50 per n.200 segnali in posa fissa	€ 102,00	€ 12.240,00	€ 100,00	€ 12.000,00		31%
TABELLA LOCALIZZAZIONE VIADOTTI			Tabella per l'individuazione dei Viadotti sulla linea	60	Plinto 50 x 50 x 50 per n.200 segnali in posa fissa	€ 102,00	€ 6.120,00	€ 100,00	€ 6.000,00		31%

Avvertenza a tutti i prezzi

I prezzi delle voci sopra riportate, richiamate nel precedente articolo 7, si intendono pienamente remunerativi; pertanto qualunque differenza, inesattezza od omissione possa essere riscontrata, non potrà

essere motivo di richiesta per maggiori compensi, in quanto l'Appaltatore stesso ha verificato e valutato le condizioni progettuali, ambientali e normative prima di presentare la propria offerta.

Costituiscono, inoltre, parte integrante delle voci suddette i capitolati, le tariffe dei prezzi, richiamate, (limitatamente agli aspetti tecnici, prescrizioni, modalità esecutive, obblighi ed oneri di esecuzione, qualità dei materiali, ecc.), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e norme allegati o richiamati nel presente Capitolato Speciale e nel Contratto.

Nei prezzi sono, pertanto, compresi e compensati tutti gli oneri derivanti da quanto previsto dalla predetta documentazione, dal presente Capitolato e dal Contratto, per dare le opere oggetto dell'appalto complete, eseguite a regola d'arte e pronte per l'uso cui sono destinate. In caso di contrasto all'interno della documentazione sopra elencata, si applicheranno le priorità fissate al precedente articolo 9.

Qualora si dovessero riscontrare discordanze non riconducibili a situazioni previste al precedente articolo 9 si applicheranno le condizioni più restrittive per l'Appaltatore e comunque meno onerose per la FCE.

Art. 11 REVISIONE PREZZI

È prevista la revisione prezzi ai sensi della Legge n. 25/2022 e dal D.L. n. 50 del 17.05.2022.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 106 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 12 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile del Procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Qualora si rendessero necessarie delle modifiche alle prestazioni in oggetto, queste non danno luogo al riconoscimento né di un compenso aggiuntivo a favore dell'Appaltatore per l'ulteriore progettazione né a un aumento dell'importo contrattuale dell'appalto.

Art. 13 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli artt. 108 e 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 14 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato Generale D'Appalto (D.M. n. 145/2000); a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato Generale (D.M. n. 145/2000), le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a comunicare alla F.C.E., con lettera raccomandata, le generalità del Direttore Tecnico responsabile dei lavori per conto dello stesso appaltatore e del proprio Rappresentante che abbia piena responsabilità tecnica ed amministrativa in merito alla conduzione

dell'appalto e sia munito dei necessari poteri. Unitamente a tale comunicazione, dovranno essere trasmesse dall'appaltatore alla F.C.E. le dichiarazioni degli interessati dalle quali risulta che ciascuno di essi accetta l'incarico conferitogli e si assume tutte le responsabilità derivanti civili e penali. L'Appaltatore medesimo rimane comunque responsabile dell'operato del proprio Direttore Tecnico e del proprio Rappresentante.

Il Direttore Tecnico ed il Rappresentante dell'Appaltatore, ai quali competono tutte le responsabilità sia di ordine civile sia penale che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa dei lavori, devono essere in possesso dei requisiti di legge ed avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto.

L'ingegnere, iscritto all'Albo professionale, a cui, viene affidato l'incarico di Direttore Tecnico, deve possedere un adeguato *curriculum* di Direzione di cantieri di lavori complessi negli ultimi 10 anni.

La nomina del Direttore Tecnico e di tutti gli ingegneri che, per delega, lo coadiuvano nelle relative funzioni, come di tutti i dipendenti dell'Appaltatore incaricati di tenere con la FCE rapporti connessi all'appalto, è subordinata al preventivo gradimento da parte della FCE medesima.

Si stabilisce che la FCE ha diritto di esigere dall'Appaltatore il cambiamento immediato del Direttore Tecnico, degli ingegneri e dei tecnici che, per delega, lo coadiuvano o del Rappresentante dell'Appaltatore senza l'obbligo di addurre alcun speciale motivo e senza che perciò debba accordare indennità di sorta all'Appaltatore o alle persone sostituite.

Inoltre, l'appaltatore si obbliga ad affidare la Direzione tecnica dei cantieri ad un professionista qualificato, regolarmente iscritto all'albo professionale e deve possedere un adeguato curriculum di Direzione di cantieri di lavori complessi.

Il nominativo di tale professionista dovrà ottenere il preventivo gradimento del Direttore dei lavori.

Il professionista incaricato della direzione tecnica del cantiere per conto dell'Impresa, dovrà manifestare il proprio consenso con apposita dichiarazione.

Il Direttore di cantiere così nominato ha la responsabilità più ampia circa la condotta materiale ed esecutiva dei lavori, del funzionamento e dell'uso dei macchinari e delle attrezzature, l'apprezzamento delle opere provvisorie, la guida e la sorveglianza delle maestranze e quanto altro necessario perché le opere risultino conformi alle condizioni del presente capitolato speciale e del contratto, staticamente ed esteticamente accettabili.

Il Direttore di cantiere, così come i suoi assistenti, dovranno risiedere stabilmente in località vicino al cantiere. Inoltre, dovranno essere comunicati i nominativi relativi al Capocantiere ed al responsabile della Sicurezza per la prevenzione e protezione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla F.C.E., che in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

.....
Art. 15

TEMPO UTILE, CONSEGNA ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per l'esecuzione delle attività e per dare completamente ultimate tutte le prestazioni oggetto dell'appalto, in modo che le stesse possano essere utilizzate allo scopo cui sono destinate, e fissato come segue:

a) *Attività relative alla esecuzione dei lavori.*

Giorni **365 (trecentosessantacinque)**, naturali consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori. Le attività avverranno in regime di interruzione di esercizio o con affiancamento del personale di scorta FCE.

In detto tempo utile per l'esecuzione dei lavori è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere, per l'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni di qualsiasi natura, a totale cura e spese dell'Impresa, e quello occorrente per ogni altro adempimento preparatorio e/o accessorio necessario prima dell'effettivo inizio di essi e/o durante tutta la durata dei lavori.

Nel tempo contrattuale di cui sopra, si è tenuto conto, nella misura delle normali previsioni, dell'incidenza

dell'andamento stagionale sfavorevole.

Non saranno ammesse proroghe al termine utile sopra indicato, salvo che ritardi conseguenti ad eventi riconosciuti, a giudizio insindacabile della FCE, di forza maggiore ed assolutamente indipendenti dall'operato e/o dalla volontà dell'appaltatore, ritardi che dovranno essere motivati e risultare dall'aggiornamento del programma esecutivo. A tal fine l'appaltatore dovrà avanzare apposita domanda che dovrà pervenire, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine utile.

La domanda dell'Appaltatore di accertamento dell'ultimazione dovrà pervenire al Direttore Lavori prima della scadenza del termine utile.

Art. 16

SOSPENSIONE DEI LAVORI

Nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 107 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora circostanze particolari, inizialmente non prevedibili e/o di forza maggiore, indipendentemente dall'operato e dalla volontà dell'appaltatore, impedissero temporaneamente il regolare proseguimento dei lavori, il Direttore dei lavori potrà, a suo insindacabile giudizio, ordinarne la sospensione, all'uopo redigendo apposito verbale, senza che l'Impresa possa accampare alcun diritto per compensi e/o indennizzi. La durata della sospensione non sarà conteggiata nel termine utile complessivo stabilito per l'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 107 comma 2 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile unico del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di necessità o pubblico, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Alla sospensione dei lavori si applicano le disposizioni procedurali di cui all'art. 23 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 17

CONTO FINALE

Ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. n° 207/2010, il conto finale dei lavori dovrà essere compilato dal Direttore dei Lavori entro 45 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e dovrà essere trasmesso al Responsabile del procedimento che dovrà invitare l'appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni.

Il certificato di pagamento è rilasciato a norma dell'articolo art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 18

PENALI PER RITARDI

Qualora l'Appaltatore ritardi alla scadenza del termine stabilito, non avesse ultimato i lavori, alla stessa sarà applicata una penale pari al 1/00 (uno per mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo compreso tra la data di scadenza del termine utile e quella della accertata ultimazione, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale relativo ai lavori. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 108 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di risoluzione del contratto.

La predetta penale verrà applicata anche per i ritardi accumulati, durante i lavori, alle singole fasi lavorative per come previsto nel programma esecutivo dei lavori.

L'importo totale delle penali verrà addebitato direttamente all'appaltatore e/o trattenuto dai corrispettivi, allo stesso, dovuti.

L'ultimazione dei lavori sarà documentata con apposito certificato.

Art. 19

MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO ALLA VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il certificato di regolare esecuzione della fornitura e posa dei segnali, la manutenzione delle stesse verrà tenuta a cura e spese dell'Impresa.

Pertanto, per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione e verifica della regolare esecuzione, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Impresa sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Durante tale periodo l'impresa curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, nonché la guardiana diurna e notturna, del cantiere, nel rispetto della normativa vigente.

Ove l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dal Direttore dei Lavori, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.

Art. 20

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

I lavori e le forniture di cui al presente atto saranno sottoposti a certificato di regolare esecuzione per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all'atto delle visite di verifica, l'Impresa è tenuta ad eseguire i lavori di riparazione e di completamento che fossero prescritti dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento.

Non verrà rilasciato il certificato di regolare esecuzione fino a che non consti che l'Impresa abbia completamente e lodevolmente eseguiti i lavori stessi.

Le verifiche della fornitura e posa in opera, e la loro accettazione da parte della FCE non esonereranno l'Impresa dalle responsabilità che alla stessa derivano per effetto del presente capitolato speciale, del contratto, delle leggi vigenti e, più particolarmente, dall'art.1669 c.c.

Qualsiasi spesa relativa alle verifiche della regolare esecuzione sarà a carico dell'Impresa.

Ai sensi dell'art. 235 comma 2 del D.P.R. n.207/2010 e dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell'appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L'appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 3 dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Art. 21

DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE DA PARTE DELL' APPALTATORE

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare, a norma dell'art.43 comma 10 del D.P.R. 207/2010, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendentemente dal cronoprogramma precedentemente presentato, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

L'Appaltatore è altresì tenuto ad eseguire e fornire alla FCE fotografie in formato digitale, riprese in conformità alle indicazioni che verranno fornite dalla Direzione Lavori, in modo da documentare le varie fasi di esecuzione dei lavori stessi e le parti più caratteristiche delle opere e degli impianti; delle stesse fotografie dovranno essere consegnate alla FCE i relativi file, secondo quanto sarà indicato dalla Direzione Lavori medesima.

La FCE potrà liberamente utilizzare il materiale documentario di cui al presente articolo per tutte le necessità della FCE stessa.

Art. 22

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, oltre agli oneri previsti nel Contratto d'appalto, nel Capitolato Generale e fatti salvi gli ulteriori obblighi riportati nel presente Capitolato, nonché nelle norme Tecniche, è tenuto al rispetto degli

adempimenti di seguito indicati e ne deve garantire l'attuazione anche da parte degli altri soggetti esecutori dei lavori nel corso dei lavori e che s'intendono compensati nei prezzi di cui al precedente art.10:

1. La fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti conformi e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile.

2. L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.

3. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

4. L'esecuzione di un'opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

5. La formazione di cantieri attrezzati e l'esecuzione di tutte le opere all'uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti e comunque tutte quelle necessarie per il rispetto del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché baracche per gli operai, che dovranno essere dotate di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami, ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore.

6. Le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori che si renderanno necessari per l'esecuzione delle opere e per garantire la condizioni di sicurezza, qualunque ne sia l'entità, il tutto sotto la propria responsabilità compreso oneri e costi relativi;

7. L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del Testo Unico delle Norme della Circolazione Stradale e del relativo Regolamento di esecuzione.

8. La vigilanza e guardiana del cantiere nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il certificato di regolare esecuzione, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate. E' compreso inoltre l'onere e il trasporto dei materiali esistenti nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla D.L.

9. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi

10. Tutte le spese necessarie per l'apertura ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza del cantiere nonché dei locali destinati alle maestranze ed alla D.L. e per la realizzazione degli impianti di cantiere, compresi quelli necessari ai siti sotterranei dello stesso e specificatamente per eventuali impianti posti a qualsiasi distanza di: illuminazione, sollevamento, areazione, ventilazione, aria compressa, comunicazione oltre le spese inerenti la costruzione di baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltatore e uso della Direzione Lavori. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati e dotate di un arredo adeguato (scrivanie, PC, telefono, ecc..) ed un confort idoneo all'uso ed all'ambiente (riscaldamento invernale e condizionamento estivo, ecc.).

- 11.** Le occupazioni temporanee delle aree necessarie per la formazione del cantiere, anche se dette occupazioni siano state eseguite dall'Ente appaltante direttamente.
- 12.** La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e verifica della regolare esecuzione dei lavori.
- 13.** La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisoriale.
- 14.** Il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori sia di proprietà pubbliche che private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.
- 15.** La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,50 x 2,00 receranno impresse a colori indelebili le seguenti diciture: Ente appaltante - Titolo dell'opera - Titolo del lavoro in appalto - eventuali immagini illustrative- Estremi legge di finanziamento - Concessionario dell'opera - Impresa esecutrice (con estremi di iscrizione alla SOA) - Importo dei lavori - Data di consegna - Tutte le figure tecniche di progettazione direzione ed assistenza che partecipano all'esecuzione dei lavori - Subaffidatari - Ufficio competente di riferimento. La mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all'Appaltatore una penale di €. 150,00 Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di €. 10,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.
- 16.** La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi mensili, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito: Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno del mese, con le relative ore lavorative. Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative.
In particolare, si precisa che l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al Direttore dei lavori, il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il termine sopra fissato.
- 17.** La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisoriale.
- 18.** L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.
- 19.** Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
- 20.** Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.
- 21.** La custodia di eventuali opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto dell'Amministrazione o della stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
- 22.** Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisoriale, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
- 23.** Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali

e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

24. La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori, nel formato 18 x 24, anche in formato digitale, nonché la predisposizione dei disegni dell'opera (strutture, scavi, impianti, finiture, ecc.) secondo l'effettivo eseguito, anch'essi in formato digitale.

25. L'assunzione di un Direttore del cantiere, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico Ingegnere professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo e di competenza professionale adeguata ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori.

26. La fornitura della manodopera e di mezzi per effettuare le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti e quant'altro necessario sia durante il corso dei lavori, che per la verifica della regolare esecuzione, nonché quanto occorre per ristabilire le parti di lavoro che sono state alterate per le esecuzioni delle verifiche;

27. L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso sia consentito.

28. Solo previa richiesta dell'Amministrazione appaltante, la consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a verifica della regolare esecuzione.

29. Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

30. Tutte le opere provvisorie per garantire la circolazione del traffico veicolare in sicurezza durante l'esecuzione dei lavori. Ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori fino ad ultimazione dei lavori, senza diritto ad alcun ulteriore compenso, così come previsto nel presente capitolato speciale.

31. La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sarà trascorrere dalla loro ultimazione sino alla verifica della regolare esecuzione. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto della verifica della regolare esecuzione le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti.

32. Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residui, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.

33. Le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;

34. Il costante controllo per l'adeguamento delle misure atte a limitare l'inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni di polveri ed altri materiali, nonché il controllo della rumorosità e delle vibrazioni affinché non vengano superati i livelli di tollerabilità previsti dalle norme vigenti in materia;

35. L'Appaltatore, subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente capitolato, hanno l'obbligo di attenersi alle disposizioni della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i. Le violazioni ai sensi dell'art.3 comma 9 *bis* della Legge n.136/2010 e s.m.i. costituiscono causa di risoluzione del contratto. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale;

36. L'Appaltatore dovrà fornire, per tutta la durata dell'appalto e sino alla verifica della regolare esecuzione delle opere, idonei locali per l'Ufficio della Direzione lavori, arredati e completi di apparecchiature hardware

e software. Dovrà altresì essere fornita idonea apparecchiatura fotografica per la documentazione delle opere eseguite. Le predette apparecchiature dovranno soddisfare le caratteristiche fornite dalla Direzione lavori.

37.L'Appaltatore dovrà adempiere alla esecuzione dei lavori con documenti di gestione qualità e di gestione ambientale

Sono altresì a carico dell'appaltatore, che ne ha ampiamente tenuto conto nella formulazione dell'offerta economica, tutti gli oneri e magisteri necessari per dare l'opera completa, funzionale a perfetta regola d'arte.

Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi sopra citati, la FCE sarà in diritto - previo avviso dato per iscritto e, restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e la FCE si rimborserà della spesa sostenuta sul primo acconto successivo.

Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere la FCE. Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

Art. 23

RESPONSABILITÀ ED ALTRI ADEMPIMENTI DELL' APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti di lavoro nella località e nel periodo cui si riferiscono i lavori e risponde in solido dell'applicazione delle norme anzidette anche da parte di subappaltatori.

Sarà suo obbligo adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai e fermo restando quanto in merito stabilito dal D. Lgs. 81/2008 a carico del Responsabile dei lavori, del Coordinatore in materia di sicurezza durante la realizzazione dell'opera, egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori.

Oltre a quanto già detto, l'Appaltatore è tenuto altresì a comunicare alla FCE, ai sensi dell'articolo 1- comma 1° e 2° e dell'articolo 2 del D.P.C.M. 11/5/1991:

- se il soggetto aggiudicatario è una società per azioni; in accomandita per azioni; a responsabilità limitata; Cooperative per azioni o a responsabilità limitata, tanto per sé che per i subappaltatori, prima della stipula del contratto la propria composizione societaria, la esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto;
- se il soggetto aggiudicatario, o subappaltatore è un consorzio, tali dati debbono essere riferiti alle società consorziate.

Art. 24

INTERFERENZA NEI LAVORI

L'Impresa dovrà permettere che, nel corso dei lavori, operai e/o funzionari della FCE o di altre imprese per conto della FCE possano accedere in cantiere per l'esecuzione di opere non comprese nel presente Capitolato e nel Contratto o riguardanti quelle che la FCE dovesse eseguire direttamente. Tale accesso dovrà essere preventivamente concordato con l'appaltatore. Durante lo svolgimento dei lavori, dovranno essere prese tutte le precauzioni, onde evitare intralcio e/o interferenze con il normale svolgimento dell'esercizio ferroviario ed i lavori stessi dovranno essere interrotti almeno trenta minuti prima dell'orario previsto per il transito dei treni nella tratta interessata dall'intervento.

I predetti lavori potranno essere effettuati anche nei giorni festivi e/o domenicali e/o di chiusura dell'esercizio ferroviario, previa richiesta di autorizzazione inoltrata, con almeno giorni tre di anticipo alla

Direzione della FCE e, solo dopo avere ottenuta l'autorizzazione, i lavori potranno essere eseguiti nei giorni festivi e/o di chiusura dell'esercizio ferroviario.

Dei relativi oneri si è tenuto conto nella formulazione dei prezzi.

Art. 25 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA GARANZIE ED ASSICURAZIONI

L'Appaltatore è tenuto a prestare le seguenti garanzie.

A. Cauzione provvisoria

La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% dell'importo dei lavori a base di appalto e dovrà avere una validità di almeno giorni 180 (centottanta) dalla data di presentazione dell'offerta, corredata, altresì, dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori novanta giorni, nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva. Con essa, il fideiussore dovrà, inoltre, impegnarsi a rilasciare la garanzia di cui al successivo punto B), qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

In caso di associazione temporanea di concorrenti la riduzione è accordata qualora il possesso delle suddette certificazioni o dichiarazioni rilasciate da organismi accreditati, sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico - organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

B. Garanzia definitiva

La garanzia definitiva va costituita nei termini e nelle forme previste dall'art.103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. La mancata costituzione di essa determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della FCE, nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della FCE. Essa sarà restituita, ove nulla osti, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione, a seguito di apposita richiesta da parte dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l'appaltatore avrà consegnato all'istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l'avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.

Ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

Nei casi in la Stazione Appaltante, si è avvalsa della garanzia fideiussoria per pagamenti per inadempienze dell'Impresa, ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta

meno in tutto o in parte.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, assoggettarsi alla stipula di tutte le polizze assicurative previste dalla vigente normativa ed in particolare:

C. Polizze assicurative

Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza di assicurazione che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nella esecuzione dei lavori.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato.

Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da cause di forza maggiore. Tale polizza deve essere stipulata nella forma Contractors All Risks (C.A.R) e deve prevedere una somma assicurata pari all'importo del contratto ed essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a € 500.000,00.

La copertura assicurativa delle predette polizze decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato.

L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Stazione appaltante, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con massimale pari all'importo contrattuale e una relativa polizza di responsabilità civile decennale, con massimale pari a € 500.000,00.

Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore.

Le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale fra le imprese.

Eventuali importi o percentuali di franchigia contenute nelle polizze di assicurazione di cui sopra non sono mai e in ogni caso opponibili alla stazione appaltante.

Art. 26

ANTICIPAZIONI DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., su richiesta dall'Appaltatore è prevista l'erogazione di un'anticipazione di importo pari al 20% (venti per cento) sul valore del contratto d'appalto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predette garanzia dovrà essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 35 c. 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

L'Appaltatore decade dal beneficio dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Art. 27

PAGAMENTO IN ACCONTO

La determinazione del minor prezzo oggetto dell'aggiudicazione definitiva costituisce l'importo dell'appalto.
a) Attività relative alla esecuzione dei lavori.

Gli stati di avanzamento ed i relativi certificati per il pagamento delle rate di acconto durante la esecuzione dei lavori, saranno emessi a cadenza bimestrale qualunque sia il credito dell'appaltatore, al netto del ribasso d'asta e delle trattenute di legge.

Ciascun certificato di pagamento delle rate di acconto sarà emesso entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di emissione del relativo SAL.

Per i manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, è previsto il loro accredito in contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del loro prezzo.

Per quanto riguarda i materiali a piè d'opera, il Direttore Lavori a sua esclusiva discrezione, in sede di contabilizzazione, aggiungerà all'importo dei lavori eseguiti la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore Lavori. I predetti materiali saranno valutati a prezzo di contratto o, in difetto, al prezzo di stima stabilito dal Direttore Lavori.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal Direttore Lavori, nel caso in cui il Direttore Lavori ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Gli accrediti a favore dell'appaltatore, con emissione dei mandati di pagamento, relativi a ciascuna rata di acconto, saranno resi disponibili entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data del certificato.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Art. 28

MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE DEL PREZZO

In ciascuno stato di avanzamento il prezzo a misura sarà contabilizzato in base alla effettiva quantità di fornitura e posa in opera di segnaletica ferroviaria effettuata.

Art. 29

SUBAPPALTO

Ai fini di quanto stabilito dall'articolo art. 105 D. Lgs.50/2016 e s.m.i., le prestazioni e i rispettivi importi sono le seguenti:

- Opere generali – Categoria OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari” - €. 165.125,00 classe I.
- Fornitura dei materiali - €. 215.896,00.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura e/o dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e comunque nella misura del 49,99 % dell'importo della fornitura e del 100% dell'importo dei lavori di posa in opera.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
- b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- d) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- e) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorparabili. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

Il subappalto o il cottimo non autorizzato vengono puniti con le sanzioni contenute nell'art. 21, comma 1, L. 646/1982, come modificato dal D.L. n. 139/1995, convertito in Legge 246/1995 (arresto da sei mesi ad un anno e ammenda non inferiore a un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto).

Ai sensi dell'art. 105 c.13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore.

Art. 30

NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto e s.m.i. applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni l'eventuale piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza di cui al D. Lgs. 81 del 2008. L'eventuale piano di sicurezza e coordinamento risponderà alle prescrizioni di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81 del 2008 e s.m.i.

L'appaltatore, prima della consegna dei lavori, redige e consegna al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui all'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

Ai sensi dell'art. 90, comma 9, del DLgs n. 81/2008 e s.m.i., l'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:

- la propria idoneità tecnico – professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalità dell'Allegato XVII del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
- l'indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

L'Appaltatore è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo quanto previsto dall'art. 97 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

Il piano di sicurezza e coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 31

ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MANO D'OPERA E DI ANTINFORTUNISTICA

L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., ed a prevedere nell'eventuale Contratto di subappalto l'obbligo da parte del subappaltatore ad osservare dette disposizioni. Inoltre, l'Appaltatore e, per suo tramite, il subappaltatore, sono tenuti a trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della consegna, al Direttore dei Lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (compresa la Cassa Edile) ed in seguito, con cadenza mensile o all'atto dell'emissione dei singoli stati d'avanzamento ove in tal senso lo richieda il Direttore dei lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici. L'Appaltatore e i subappaltatori, in base al Decreto Legislativo 81/2008 sono tenuti a fornire, anche tramite il Coordinatore per l'esecuzione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

Con riferimento al Decreto Legislativo 81/2008 l'Appaltatore e i subappaltatori sono tenuti ad attuare quanto previsto nel Piano di sicurezza e coordinamento che è parte integrante e sostanziale del presente Capitolato e del Contratto.

In caso di inosservanza delle misure di sicurezza, accertata dalla FCE e notificata all'Appaltatore mediante comunicazione scritta, i lavori potranno essere sospesi fino alla eliminazione dell'inosservanza rilevata. Per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine di ultimazione dei lavori. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

- b. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 2, della legge n. 248/06, i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Art. 32 CONTROVERSIE

1. Ai sensi dell'articolo 205 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa **tra il 5 e il 15% dell'importo contrattuale**, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento del predetto limite.

2. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il Responsabile unico del procedimento e l'Appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il Responsabile unico del procedimento e l'Appaltatore, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione.

3. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione

appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

4. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

5. Ai sensi dell'articolo 208 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori e servizi, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 200.000 euro, è acquisito il parere in via legale dell'Avvocatura dello Stato.

6. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di cui ai commi precedenti e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 7 del presente articolo.

7. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Catania ed è esclusa la competenza arbitrale.

8. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 33

REVOCA E RECESSO DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante può decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché in caso di violazione del piano di sicurezza e coordinamento o dei piani operativi di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., su segnalazione del Coordinatore per l'Esecuzione, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 81/2008.

Nei casi di cui all'art. 108 c.1 lett. c) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (risoluzione per reati accertati), l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di cui all'art.108 c.3 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (risoluzione per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali), il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 del predetto articolo. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto dall'art. 108 c.4 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. art. 108 c.6 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. , il Responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'Appaltatore la risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la Stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi art. 109 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere eseguite è dato dalla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Art. 34

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori appaltati devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), e ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).
6. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
7. L'appaltatore con la sottoscrizione del contratto assume gli obblighi derivanti dal presente articolo e, più precisamente, quelli derivanti dalla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.
8. E' fatto obbligo che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
9. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede alla immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
10. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 35

ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 22 del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale della regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

Art. 36

PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

Art. 37

PROPRIETA' DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale d'Appalto i materiali provenienti dalle escavazioni sono ceduti all'appaltatore che per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 38
CUSTODIA DEL CANTIERE

È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 39
SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa